COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Ordinanza N. 14 del 03/05/2020

Oggetto: Accesso ed organizzazione dell'area mercatale e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per il mercato di Ospital Monacale di Argenta. Misura temporanea volta al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

IL SINDACO

Visti:
- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 09/03/2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22/02/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10/04/2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale che ha disposto nuove misure fino al 03/05 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020 :
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30/04/2020;

Considerato:
- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale della frazione di Ospital Monacale;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020 dispone che:"sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non acconsentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercati sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M 26/04/2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Ritenuto:
che le condizioni minime per la riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari siano le seguenti:
a) conformazione e perimetrazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero dei posteggi (solo per la vendita di prodotti alimentari), onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
b) gli addetti al controllo (reclutati trai i partecipanti al mercato) e alla canalizzazione dei flussi e prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;

c) la capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
d) l'accesso all'area mercatale sia consentito solo ai clienti dotati di mascherina protettiva e guanti;
e) l'accesso all'area mercatale sia consentito ad un solo componente per nucleo famigliare eventualmente accompagnato per i minori di 14 anni che non saranno computati ai fini della capienza massima;
f) in ciascun posteggio gli operatori siano un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi monouso;
g) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco al fine di evitare il formarsi di assembramenti.

Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presenze Ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 3 del Decreto Legge 19/2020;

ORDINA

- che a far data dal 04/05/2020 l'effettuazione del mercato di Ospital Monacale a merceologia esclusiva alimentare e lo svolgimento dell'attività dei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente Ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale, che si svolgerà nella stessa zona abitualmente utilizzata, con la presenza di numero 1 posteggio di Mq. 5X8 in Piazza G. Bianchi.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:
1) Al corpo di Polizia dell'Unione e alle forze dell'ordine competenti per territorio per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto,
2) Al Dirigente del Settore SUAP.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale,
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso :
1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
2) in via alternativa con ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120ngiorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Andrea Baldini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell誕rt. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale conservato in formato elettronico su banca dati del comune di Argenta.